



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 31 del 19/03/2020

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a). Sentenza Tribunale di Lecce n. 2019/4496 – C.A. + 1 c/ Regione Puglia. Pagamento spese di lite.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Con riferimento al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. Lav. da parte di C.A. e N.A. in qualità di tutore e pro-tutore del figlio N.A. c/ Regione Puglia e ASL LE, lo stesso si è concluso con sentenza n. 2019/4496 pubblicata il 17/12/2019 del Tribunale di Lecce in composizione monocratica in persona del Dott. Amato Carbone in funzione di Giudice del Lavoro che, accogliendo il ricorso, ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del ricorrente, con distrazione al procuratore costituito, in € 2.000,00 oltre spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A.. Ciò premesso e in base alla fattura emessa dall'Avv. Vincenza Donata Carcagnì, l'importo a carico della Regione Puglia ammonta a **Euro 2.392,00.**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Nella fattispecie trattata, in relazione alla sentenza n. 2019/4496 del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle spese disposte dal suddetto provvedimento.

La copertura della suddetta spesa, limitatamente alla sorte capitale, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Con riferimento al suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € **2.392,00** complessivi alla Missione 1 – Programma 11 –

Titolo 1 – Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' with a horizontal line extending to the right.

L'ASSESSORE al WELFARE
(Salvatore Ruggeri)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized letter 'S' followed by several vertical strokes, all resting on a horizontal line.

Schema di Disegno di Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dalla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4496/2019

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4496/2019 in favore di C.A. e N.A. con distrazione al procuratore costituito per l'importo complessivo di € 2.392,00=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Con.riferimento a suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € 2.392,00 complessivi alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”.